

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA'

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G16163 del 23/12/2020

Proposta n. 20571 del 16/12/2020

Oggetto:

Autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 146, comma 5 e comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ovvero in procedura semplificata ai sensi del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017.
Approvazione Modulistica

OGGETTO: Autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 146, comma 5 e comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ovvero in procedura semplificata ai sensi del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017. Approvazione Modulistica

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA**

SU PROPOSTA della Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamenti di compatibilità della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i;

VISTO il Regolamento UE/2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTA in particolare la Deliberazione di Giunta regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stato modificato il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni", con cui si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo con decorrenza 1^a giugno 2018;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 270 di "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1" all'arch. Manuela Manetti;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 19 giugno 2018, n. 306, avente ad oggetto: Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni con cui si è provveduto, tra l'altro, a modificare le declaratorie delle strutture della Giunta regionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07459 del 08.06.2018 "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16396 del 28/11/2019 avente ad oggetto: "*Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e Servizi" della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*", con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G00075 del 08/01/2020 con la quale è stato conferito all'Ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di

compatibilità" della Direzione regionale "per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica":

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la Legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. *“Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”*, con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 25 luglio 2007, n. 556 con la quale è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la successiva Deliberazione di Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 1025 con la quale è stata modificata, integrata e rettificata la precedente DGRL n. 556/2007;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 2 agosto 2019, n. 5 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), pubblicata sul BURL n. 13 del 13 febbraio 2020;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 240/2020, depositata il 17 novembre 2020, con la quale la Corte ha accolto il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019 n. 5, recante l'approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), ed ha pertanto annullato la suddetta deliberazione;

ATTESO CHE con nota prot n. 1056599 del 3 dicembre 2020 questa Direzione Regionale ha adottato una Direttiva allo scopo di fornire indicazioni circa gli effetti della pronuncia con riferimento alla disciplina paesaggistica da applicare nei procedimenti di competenza;

VISTI l'art. 146 commi 5 e 7 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni ed il DPR n. 31 del 13 febbraio 2017;

VISTO il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)”*, in particolare il comma 1 bis, 1° periodo, ai sensi del quale *“Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte”*;

VISTO inoltre il comma 4-bis dell'art. 5 del DPR sopra richiamato, ai sensi del quale *“Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione”*;

VISTI il comma 1-bis, 2° periodo, il comma 2, lett. d) ed il comma 3, lett. g) dell'art. 5 di cui sopra, per effetto dei quali lo sportello unico per l'edilizia (SUE) verifica preliminarmente se l'intervento o le opere da autorizzare richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati; nel qual caso indice sempre la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare ai sensi dell'art. 14, comma 2, per il quale *“La conferenza di*

servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici”, ed il comma 4, per il quale “Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

RITENUTO pertanto, nei casi in cui la norma di riferimento preveda il ricorso alla conferenza di servizi per l'acquisizione di più atti di assenso, e l'autorizzazione paesaggistica debba essere rilasciata nell'ambito della stessa, secondo quanto disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, di dichiarare improcedibili le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate in procedura ordinaria e di rinviarle all'autorità procedente per l'attivazione della procedura tecnico – amministrativa prevista dalla norma di riferimento;

VISTA la Legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012, come modificata dalla Legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2020, con la quale sono state individuate le tipologie di interventi per i quali è delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 co. 6 del d.lgs. 42/2004;

RILEVATO che in base alla disciplina richiamata, ed in particolare dell'art. 5 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 9 del DPR 31/2017, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono sempre presentate allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune territorialmente competente, tranne nei casi in cui:

- l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel qual caso deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente ed acquisita nell'ambito del procedimento unico ivi previsto, con il ricorso alla conferenza di servizi;
- l'istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi ricadenti in più Comuni nel qual caso deve essere presentata direttamente alla Regione;

RILEVATO quindi, in base alla disciplina sopra richiamata, che lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), ricevuta l'istanza, verifica preliminarmente se l'intervento rientri nelle fattispecie escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del Codice ed ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPR 31/2017, individuati nell'Allegato «A», ovvero ricada in una delle tipologie di intervento di lieve entità di cui all'Allegato B, soggetto al procedimento autorizzatorio semplificato, e debba procedere quindi ai sensi dell'art. 11, comma 1 del medesimo, oppure se l'intervento sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice;

VALUTATO inoltre che la Regione Lazio, in data 22 luglio 2014, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 502, ha approvato l'“Atto di indirizzo relativo all'adozione dei “Moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia” adottati in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 12 giugno 2014 (Rep. Atti n. 67/CU)”, e, successivamente, con Determinazione n. G18732 del 23 dicembre 2014 e ss.mm.ii. ha adottato la relativa modulistica di riferimento;

DATO ATTO che in tale modulistica è stata prevista la possibilità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio;

RITENUTO, in proposito, chiarire che la presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica secondo il procedimento ordinario di cui all'art. 146 del d. lgs. 42/2004, nell'ambito del procedimento di rilascio di un titolo edilizio, mediante trasmissione alla Regione Lazio della relativa documentazione, è percorribile nella sola ipotesi in cui essa sia il solo atto di assenso da acquisire, oltre al titolo edilizio;

RITENUTO quindi che soltanto nell'ipotesi in cui l'autorizzazione paesaggistica costituisca l'unico atto di assenso da acquisire sia possibile esperire il relativo procedimento in via ordinaria, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ovvero del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017;

RITENUTO pertanto necessario adottare una nuova modulistica, per uso esterno, da utilizzarsi nell'ipotesi in cui l'autorizzazione paesaggistica sia l'unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, la quale prevede che l'istanza e la relativa documentazione debbano essere trasmesse dal SUE alla Regione in via telematica, per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione paesaggistica, previa attestazione del Responsabile del SUE della conformità dell'intervento proposto alla disciplina urbanistica vigente;

RITENUTO inoltre necessario aggiornare la modulistica precedentemente approvata con Determinazione Dirigenziale n. A9350 del 29 settembre 2011, anche a seguito delle innovazioni normative introdotte dal DPR 31/2017, che ha abrogato e quindi sostituito il DPR 9 luglio 2010, n. 139, onde evitare la presentazione di istanze incomplete o che non contengano tutte le informazioni, attestazioni e dichiarazioni necessarie all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamenti di compatibilità per procedere all'istruttoria tecnica;

RILEVATO, in proposito, che il Codice dell'Amministrazione digitale prevede la modalità telematica per la trasmissione di atti alle e tra pubbliche amministrazioni, disciplinandone la validità giuridica (artt. 45 e ss del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e s.m.i.);

VISTI gli artt. 23-bis e ss del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 del 11 settembre 2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, che detta disposizioni per l'ampliamento dell'offerta di servizi digitali da parte delle P.A.;

VISTO in particolare l'art. 3-bis della L. n.241/1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. n. 176/2020, convertito in L. 120/2020;

CONSIDERATO che gli schemi di modulistica allegati al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso, si pongono quali esclusivi modelli di riferimento nella Regione Lazio per gli Sportelli Unici dell'Edilizia (SUE), al fine di assicurare uniformità di applicazione sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che, per quanto sopra, si rende necessario provvedere all'approvazione della modulistica di cui all'**Allegato A** che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento:

- **Mod.01A** Trasmissione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica da parte del SUE alla Regione Lazio;
- **Mod.01B** Trasmissione alla Regione Lazio dell'istanza di autorizzazione paesaggistica riferita ad interventi ricadenti in più Comuni;
- **Mod.02ORD** Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario a norma dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- **Mod.02SEM** Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e del D.P.R. 31/17;

RITENUTO necessario:

- Impiegare la modulistica per uso esterno sopra riportata a far data obbligatoriamente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale, a partire da tale data non saranno accettate domande presentate con modelli difformi da quelli approvati dalla presente determinazione dirigenziale;
- Dare atto che la modulistica sarà resa disponibile al pubblico attraverso il sito Internet Regionale;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato:

1. di approvare la modulistica relativa al procedimento di autorizzazione paesaggistica in via ordinaria, ai sensi dell'art. 146, comma 5 e comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ovvero del DPR n. 31 del 13 febbraio 2017, di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, costituita dai modelli di seguito riportati:
 - **Mod.01A** Trasmissione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica da parte del SUE alla Regione Lazio;
 - **Mod.01B** Trasmissione alla Regione Lazio dell'istanza di autorizzazione paesaggistica riferita ad interventi ricadenti in più Comuni;
 - **Mod.02ORD** Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario a norma dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - **Mod.02SEM** Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e del D.P.R. 31/17;
2. che tale modulistica, per uso esterno, debba essere utilizzata nell'ipotesi in cui l'autorizzazione paesaggistica sia l'unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria;
3. che l'istanza e la relativa documentazione debbano essere trasmesse dal SUE alla Regione, esclusivamente in via telematica, onde evitare la presentazione di istanze incomplete o che non contengano tutte le informazioni, attestazioni e dichiarazioni necessarie all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e accertamenti di compatibilità per procedere all'istruttoria tecnica;
4. che la trasmissione delle istanze di autorizzazione paesaggistica avvenga previa attestazione del Responsabile del SUE della conformità dell'intervento proposto alla disciplina urbanistica vigente;
5. di impiegare la modulistica per uso esterno di cui all'**Allegato A** a far data obbligatoriamente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e, a partire da tale data, di non accettare domande presentate con modelli e con modalità difformi da quelli approvati dalla presente determinazione dirigenziale;

6. in base alla disciplina richiamata in premessa, ed in particolare dell'art. 5 del DPR n. 380/2001 e dell'art. 9 del DPR 31/2017, di acquisire le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione, solamente se trasmesse per il tramite dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) del Comune territorialmente competente, tranne nei casi in cui siano riferite ad interventi ricadenti in più Comuni; nel qual caso l'istanza deve essere presentata direttamente alla Regione;
7. nei casi in cui la norma di riferimento preveda esplicitamente il ricorso alla conferenza di servizi per l'acquisizione di più atti di assenso, e l'autorizzazione paesaggistica debba essere rilasciata nell'ambito della stessa, secondo quanto disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, di dichiarare improcedibili le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate in procedura ordinaria e di rinviarle all'autorità procedente per l'attivazione della procedura tecnico – amministrativa prevista dalla norma di riferimento;
8. di dare atto che la modulistica per uso esterno sarà resa disponibile al pubblico attraverso il sito Internet Regionale;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. del Lazio e sul sito internet http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/.

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti